

DCO 7/11

AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI SETTLEMENT

REVISIONE DELLE TEMPISTICHE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEI CONGUAGLI, DELLA

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DELLA PUBBLICAZIONE DEL SEGNO DELLO

SBILANCIAMENTO AGGREGATO ZONALE

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

23 marzo 2011

Premessa

Il presente documento ha come oggetto la consultazione delle revisione di alcune tempistiche degli obblighi informativi funzionali alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (c.d. settlement) stabilite in fase di prima attuazione per le quali l'Autorità ritiene siano maturi i tempi per un efficientamento a beneficio del sistema.

Le misure nel seguito proposte si collocano in tre distinti ambiti: i) la revisione degli obblighi informativi per le imprese distributrici ai fini delle attività di conguaglio annuale e di rettifica ai dati di misura di cui al TIS, ii) la revisione degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura di cui al TIV e al TIS e iii) la revisione delle tempistiche di pubblicazione da parte di Terna del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e dei prezzi di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi.

Tutto ciò premesso, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre l'8 aprile 2011, termine improrogabile di chiusura della presente consultazione. Tale termine viene fissato al fine di consentire l'entrata in vigore delle disposizioni proposte in tempo utile per l'applicazione alla prossima fase di conguaglio relativa all'energia prelevata nell'anno 2010.

Oltre agli spunti presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori aspetti e problematiche non evidenziate, indicando anche eventuali proposte per le possibili soluzioni. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Processi dei Mercati Liberalizzati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
sito internet: www.autorita.energia.it
e-mail: mercati@autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
2. RAGIONI ALLA BASE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO	4
Revisione degli obblighi informativi tra imprese distributrici ai fini delle attività di conguaglio annuale e di gestione delle rettifiche ai dati di misura di cui al TIS	4
Revisione degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria di cui al TIV e al TIS	5
Revisione delle tempistiche di pubblicazione del segno dello sbilanciamento zonale e dei prezzi di sbilanciamento.....	6
3. ORIENTAMENTI E PROPOSTE DI INTERVENTO	7
Revisione degli obblighi informativi tra imprese distributrici ai fini delle attività di conguaglio annuale e di gestione delle rettifiche ai dati di misura di cui al TIS	7
Revisione degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria di cui al TIV e al TIS	8
Revisione delle tempistiche di pubblicazione del segno dello sbilanciamento zonale e dei prezzi di sbilanciamento.....	8

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento ha come oggetto la consultazione della revisione di alcune tempistiche degli obblighi informativi funzionali alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: *settlement*).
- 1.2 Le misure nel seguito proposte si collocano in tre distinti ambiti: i) la revisione degli obblighi informativi per le imprese distributrici ai fini delle attività di conguaglio annuale e di rettifica ai dati di misura di cui al TIS, ii) la revisione degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura di cui al TIV e al TIS e iii) la revisione delle tempistiche di pubblicazione da parte di Terna del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e dei prezzi di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi.

2. Ragioni alla base delle proposte di intervento

Revisione degli obblighi informativi tra imprese distributrici ai fini delle attività di conguaglio annuale e di gestione delle rettifiche ai dati di misura di cui al TIS

- 2.1 L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: testo integrato del *settlement* o TIS) disciplina le modalità per l'espletamento da parte di Terna del *settlement* mensile, definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali per i punti di prelievo non trattati su base oraria e definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive apportate ai dati di misura.
- 2.2 Ai fini del buon esito delle sopra menzionate attività a favore degli utenti del dispacciamento, il TIS introduce obblighi informativi puntuali in capo sia a Terna che alle imprese distributrici di riferimento e sottese.
- 2.3 L'attività di *settlement* mensile trova il suo perfezionamento il giorno 20 del mese successivo a quello in oggetto, momento entro il quale le imprese distributrici di riferimento, relativamente alla propria area, devono trasmettere a Terna una serie di informazioni funzionali alla predetta attività (e in particolare all'aggregazione delle misure), tra cui l'invio dei dati di prelievo dei punti trattati su base oraria, dei dati dei prelievi corrispondenti ai punti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria e del valore del Prelievo Residuo di Area (nel seguito: PRA). Entro il medesimo termine tutte le imprese distributrici devono inoltre trasmettere a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico i dati di misura, con dettaglio orario, dei prelievi di energia elettrica relativi a ciascun punto di prelievo trattato su base oraria e localizzato nel proprio ambito territoriale.
- 2.4 L'attività di conguaglio annuale, che è effettuata da Terna nel mese di luglio dell'anno seguente a quello cui si riferisce, coinvolge le imprese distributrici di riferimento impegnandole ad inviare, entro il 20 di maggio del medesimo anno, i dati di misura funzionali all'espletamento dell'attività suddetta con particolare riferimento al conguaglio per l'illuminazione pubblica, al conguaglio dei punti di prelievo non trattati su base oraria (c.d. conguaglio *load profiling*) e al conguaglio compensativo.
- 2.5 L'attività di gestione delle rettifiche ai dati di misura ha luogo due volte l'anno e in tale ambito le imprese distributrici di riferimento sono chiamate ad inviare a Terna, entro il 20 maggio e il 20 novembre, le rettifiche ai dati di misura relative ai cinque anni

precedenti a quello in oggetto.

- 2.6 Da quanto sopra descritto emerge che i termini ultimi entro i quali le imprese distributrici di riferimento devono inviare a Terna i dati funzionali alle attività di conguaglio annuale e alle attività di rettifica ai dati di misura (20 maggio e 20 novembre di ciascun anno) vengono a sovrapporsi ai termini ultimi delle attività di *settlement* mensile.
- 2.7 Tali sovrapposizioni hanno portato alla chiusura delle attività di conguaglio annuale del 2009 (luglio 2010), di rettifica ai dati di misura del 2009 (c.d. SEM2 del luglio 2010) e di rettifica ai dati di misura del primo semestre 2010 (c.d. SEM1 del novembre 2010) con ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla regolazione. Ciò a causa dei ritardi con i quali i distributori di riferimento hanno inviato a Terna le informazioni di loro competenza, richiedendo peraltro un intervento in merito da parte dell'Autorità.
- 2.8 Si precisa infine che, pur essendo i sopra descritti dei termini ultimi, le imprese distributrici di riferimento sono a loro volta vincolate alle tempistiche degli obblighi informativi che il TIS pone in capo alle imprese distributrici sottese.
- 2.9 Le imprese distributrici sottese infatti devono trasmettere alle imprese distributrici di riferimento:
- a) entro il 15 del generico mese, le informazioni funzionali alle attività di *settlement* mensile;
 - b) entro il 10 di maggio del generico anno, le informazioni funzionali al conguaglio annuale;
 - c) entro il 10 maggio e il 15 novembre del generico anno, le informazioni funzionali alle attività di gestione delle rettifiche ai dati di misura.
- 2.10 Pertanto le imprese distributrici di riferimento si trovano a dover espletare tutte le attività sopra menzionate in un arco di tempo molto limitato che ha reso difficoltoso il rispetto delle tempistiche previste dal TIS.
- 2.11 Con il presente documento si propongono nel seguito modifiche alla regolazione al fine di consentire alle imprese distributrici di riferimento l'espletamento delle attività loro affidate dal TIS nelle tempistiche ivi previste.

Revisione degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria di cui al TIV e al TIS

- 2.12 Relativamente alla messa a disposizione dei dati di misura dei punti trattati orari:
- a) il comma 18.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 (di seguito: testo integrato della vendita o TIV) prevede che, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati di prelievo sono stati registrati, l'impresa distributtrice mette a disposizione tali dati agli utenti del trasporto, con riferimento a tutti i punti di prelievo di loro competenza trattati orari (...).
 - b) il comma 36.2, lettera a), del TIS prevede che, entro il giorno 20 di ciascun mese, ciascuna impresa distributtrice comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente e riferiti al mese precedente.

- 2.13 La differenza tra i due insiemi di dati disciplinata dai due testi integrati risiede nel fatto che i dati inviati ai sensi del comma 36.2, lettera a), del TIS sono necessariamente gli esiti del processo di validazione effettuato dalla medesima impresa, a differenza di quelli trasmessi ai sensi del comma 18.5 del TIV che possono anche non aver subito ancora tale verifica.
- 2.14 La scelta dell’Autorità di definire, in via di prima applicazione, due invii separati nel tempo dei medesimi dati, ancorché potenzialmente differenti a causa del processo di validazione, derivava dalla necessità di rendere accessibili tali dati agli utenti del dispacciamento non appena disponibili ai fini del processo di fatturazione, lasciando nel contempo all’impresa distributrice il tempo necessario per espletare l’attività di validazione, appositamente remunerata nell’ambito del servizio di misura¹.
- 2.15 Con il presente documento l’Autorità intende proporre modifiche alla regolazione vigente al fine di favorire l’unicità dell’invio del dato di misura validato tenendo in considerazione le esigenze contrapposte degli utenti del dispacciamento e delle imprese distributrici.

Revisione delle tempistiche di pubblicazione del segno dello sbilanciamento zonale e dei prezzi di sbilanciamento

- 2.16 Con la deliberazione ARG/elt 84/09, l’Autorità, modificando l’articolo 39.1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, ha introdotto una metodologia di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale che utilizza solamente le azioni compiute da Terna nel mercato dei servizi di dispacciamento per bilanciare immissioni e prelievi di energia elettrica in una macrozona.
- 2.17 Tale misura permette il calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale e la determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo entro poche ore dal tempo reale e rende i medesimi prezzi non soggetti a modifica a seguito di eventuali rettifiche di dati di misura che si dovessero rendere necessarie nel corso del tempo.
- 2.18 Attualmente, in mancanza di una regolazione puntuale in materia, Terna rende disponibile il segno dello sbilanciamento aggregato zonale soltanto una volta al mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente ai prezzi delle offerte di acquisto e di vendita per la fornitura a Terna stessa delle risorse per il dispacciamento.
- 2.19 Di seguito si esporranno anche gli orientamenti dell’Autorità e le proposte di intervento al fine di promuovere la tempestività informativa del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e dei prezzi di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi.

¹ Nel DCO 14/07, paragrafo 4.4.3, l’Autorità aveva già proposto come intervento di lungo periodo sui dati dei punti trattati orari che la consegna dei dati validati fosse entro al prima decade del mese m+1.

3. Orientamenti e proposte di intervento

Revisione degli obblighi informativi tra imprese distributrici ai fini delle attività di conguaglio annuale e di gestione delle rettifiche ai dati di misura di cui al TIS

3.1 L'orientamento dell'Autorità, al fine di risolvere le criticità sopra riscontrate e quindi consentire alle imprese distributrici di riferimento l'espletamento delle attività loro affidate dal TIS nelle tempistiche ivi previste, è quello di anticipare il termine ultimo di trasmissione delle informazioni che le imprese distributrici sottese sono chiamate a rispettare ai fini delle attività di conguaglio e di rettifica ai dati di misura. In particolare si propongono le seguenti puntuali modifiche alla regolazione:

- a) anticipare dal giorno 10 maggio al giorno 5 maggio di ciascun anno le attività previste dall'articolo 37, comma 37.3 del TIS ai fini della sessione di conguaglio annuale.
- b) anticipare dal giorno 26 aprile al giorno 20 aprile di ciascun anno le attività di cui all'articolo 37, comma 37.2 del TIS ai fini della determinazione annuale dei CRPP.
- c) anticipare dal giorno 5 maggio al giorno 30 aprile di ciascun anno le attività di cui all'articolo 38, comma 38.2 del TIS, obbligo che grava sulle imprese distributrici di riferimento.
- d) anticipare dal giorno 15 novembre al giorno 5 novembre di ciascun anno le attività previste dall'articolo 69, comma 69.1 del TIS ai fini della sessione di conguaglio SEM 1 delle rettifiche di *settlement*.
- e) anticipare dal giorno 10 maggio al giorno 5 maggio di ciascun anno le attività previste dall'articolo 69, comma 69.2 del TIS ai fini della sessione di conguaglio SEM2 delle rettifiche di *settlement* e delle rettifiche tardive.
- f) anticipare dal giorno 10 maggio al giorno 5 maggio di ciascun anno le attività previste dall'articolo 69, comma 69.3 del TIS ai fini della verifica di cui ai commi 27.3 e 55.2 del medesimo provvedimento fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto.
- g) anticipare dal giorno 18 novembre al giorno 5 novembre di ciascun anno le attività previste dall'articolo 70, comma 70.1 lettera a) del TIS ai fini della sessione di conguaglio SEM 1 delle rettifiche di *settlement*.
- h) anticipare dal giorno 18 maggio al giorno 5 maggio di ciascun anno le attività previste dall'articolo 70, comma 70.1 lettera c) del TIS ai fini della sessione di conguaglio SEM 2 delle rettifiche di *settlement*.
- i) anticipare dal giorno 18 maggio al giorno 5 maggio di ciascun anno le attività previste dall'articolo 70, comma 70.2 lettera a) del TIS ai fini della sessione di conguaglio SEM 2 delle rettifiche tardive.

3.2 Questi adempimenti facilitano il rispetto da parte delle imprese distributrici di riferimento del termine ultimo previsto dal TIS, anche nei mesi nei quali si concentrano le attività di conguaglio annuale e le attività di rettifica ai dati di misura, per i quali la regolazione fissa solo dei termini ultimi di scadenza entro cui ottemperare agli obblighi.

Q.1 Si ritiene che le tempistiche proposte siano adeguate ? Per quali motivi ?

Q.2 Esistono altri obblighi informativi da tenere in considerazione?

Revisione degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria di cui al TIV e al TIS

- 3.3 Al fine di snellire le procedure con l'effetto di una riduzione dei costi operativi sia dell'impresa distributrice che della sua controparte contrattuale, l'Autorità ritiene che la fase iniziale nella quale l'impresa distributrice necessitava di maggiori tempi per la messa a disposizione di dati validati possa considerarsi ormai esaurita e, tenendo in considerazione le esigenze contrapposte degli utenti del dispacciamento e delle imprese distributrici, l'orientamento dell'Autorità è quello di definire un unico invio dei dati sopra richiamati agli utenti del trasporto e agli utenti del dispacciamento, validati, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento ai dati dei prelievi relativi al mese precedente. Tale nuovo termine di invio potrebbe entrare in vigore in concomitanza con i prossimi standard di comunicazione dei flussi dei dati di misura oggetto del gruppo di lavoro istituito con la deliberazione ARG/elt 10/10.

Q.3 Si invita ad evidenziare eventuali criticità della proposta.

Revisione delle tempistiche di pubblicazione del segno dello sbilanciamento zonale e dei prezzi di sbilanciamento

- 3.4 L'Autorità ritiene che la messa a disposizione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale debba avvenire il più possibile a ridosso del tempo reale.
- 3.5 Tale orientamento, da un lato, sarebbe funzionale all'attività previsionale da parte degli utenti del dispacciamento e, dall'altro, andrebbe a collocarsi nell'ambito degli interventi di armonizzazione del mercato dell'energia italiano con i mercati esteri europei.
- 3.6 L'Autorità propone, pertanto, la riduzione delle tempistiche di pubblicazione e, in particolare, che Terna renda disponibile il segno dello sbilanciamento aggregato zonale e i prezzi di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per le unità abilitate e per le unità non abilitate entro 5 giorni lavorativi dal giorno al quale si riferiscono ed aggiorni tali dati e informazioni con un criterio *rolling* su base giornaliera.

Q.4 Si invita ad evidenziare eventuali criticità della proposta. Le tempistiche di pubblicazione potrebbero essere ridotte maggiormente?

Q.5 Si ritiene che, oltre al segno dello sbilanciamento zonale e ai prezzi di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, Terna debba mettere contestualmente a disposizione degli utenti del dispacciamento anche altre informazioni? Quali?

Q.6 Quali dovrebbero essere le ragionevoli modalità e tempistiche di implementazione?